

RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

PERIODICO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO
DI DIRITTI ANTICHI E DELLA TRADIZIONE ROMANISTICA MEDIOEVALE E MODERNA

XXII
(nuova serie VII)
2022

Iole Fagnoli Editoriale 7

Traduzioni

Otto Lenel Il sistema dell'editto. A cura di Iole Fagnoli 11
Hermann Usener Giustizia popolare italiana. Traduzione di Lorenzo Lanti 79

Articoli

Aurelio Arnese Il rinvio abnorme del processo: due casi nelle «Noctes Atticae» di Gellio 109
Raffaele Basile Sulle tracce di un dibattito novecentesco in tema di servitù 123
Luca Ceglia Da «opus» a «opera»: considerazioni tra lingua e diritto 141
Lorenzo Lanti La «calda» estate africana del 413 e la risposta normativa ravennate 175
Stefano Liva Un'iscrizione di Alba Fucens: organi municipali e rapporti con Roma nel I secolo d.C 189
Saverio Masuelli Ipotesi per una tutela «amministrativa» dei parchi pubblici nel diritto romano 197
Renato Perani Il nutrimento dell'infante. Profili giuridici 221
Giunio Rizzelli L'«aequitas» a Sofistopoli. Note sull'«aequitas» nell'antologia di Seneca padre 251
Francesca Rossi Statuto soggettivo e intermediazione gestoria: alcune riflessioni su D. 14.1.1.16 e D. 14.3.7.1 269
Gianluca Zarro Marco Aurelio tra ortoprassia e «nomen Christianum» 311
Ferdinando Zuccotti Di alcune verosimili ipotesi di «agere per sponsonem» in Alfeno Varo e in Aristone 343

**Seminari «Giuliano Crifò» dell'Accademia Romanistica Costantiniana
2021**

Anna Maria Giomaro	Discorso minimo sopra la «Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti»	379
Valerio Marotta	I «fragmenta Augustodunensia» e l'insegnamento del diritto nelle Gallie alla fine del IV secolo	403
Ferdinando Zuccotti	Considerazioni minime sulla terminologia tardoantica negli interventi sui testi giuridici classici	429

Varie

Simone Battistin	Un nuovo libro sulla «dex Voconia»	469
Elisa D'Anneo, Filippo Incontro	Giuristi classici di origine ebraica nella scienza giuridica tedesca del XIX e della prima metà del XX secolo Trento, 6-7 ottobre 2022	473
Monica Ferrari	Laboratorio Romanistico Gardesano (23-25 giugno 2022)	481
Lorenzo Lanti	«Provinciae». Sarajevo, 22-24 Settembre 2022	485
Sabrina Lo Iacono	Appunti dalle lezioni berlinesi di Karl Georg Bruns	491
<i>Summaria</i>		497
<i>Elenco dei revisori</i>		509

La «calda» estate africana del 413 e la risposta normativa ravennate

1. Una premessa storico-giuridica intorno al 413 – 2. L'intervento in materia di *munus hospitalitatis* – 3. La risposta onoriana all'azione di Eracliano – 4. Osservazioni conclusive.

1. La produzione normativa della cancelleria di Onorio¹ non ha avuto, durante i ventotto anni di regno, un andamento costante. Infatti, sia la contingenza dovuta a continui nuovi accadimenti², sia la persistenza di vecchi fenomeni³ ha fatto sì che la consistenza quantitativa, ma anche qualitativa, della normazione sia variata sensibilmente, come questa tabella rivela⁴:

¹) La letteratura risulta ancora carente di una ricerca palinogenetica sull'intera legislazione onoriana; tuttavia, non mancano lavori più circoscritti, che ho, di recente, elencato in L. LANTI, *Epistula Honorii: note esegetiche e considerazioni storico-giuridiche*, in «TR», XC, 2022, p. 87 nt. 1.

²) Per un affresco storico-giuridico di tale periodo, si vedano E. DEMOUGEOT, *De l'unité à la division de l'Empire Romain 395-410, Essai sur le gouvernement impérial*, Paris, 1951, A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire, 284-602: A Social, Economic, and Administrative Survey*, Oxford, 1964, in particolare p. 170 ss., J. HARRIES, *Law and Empire in Late Antiquity*, Cambridge, 1999, in particolare p. 1-55, A. DEMANDT, *Die Spätantike: Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-565 n. Chr.*, München, 2007, p. 169-190.

³) Numerosi potrebbero essere gli esempi da proporre in tal senso. Due rilevanti campioni potrebbero essere, da una parte, il tormentato rapporto con la diocesi africana e con la sua organizzazione ecclesiastica, destinataria, quest'ultima, di oltre trenta provvedimenti (cfr. *ex multis* B.D. SHAW, *Sacred Violence: African Christians and Sectarian Hatred in the Age of Augustine*, Cardiff, 2011, p. 535-645) e, dall'altra parte, l'incessante regolamentazione a tutto tondo dei decurioni, oggetto di circa sessanta costituzioni (la maggior parte racchiusa in C.Th. 12.1 *'de decurionibus'*), su cui R. SORACI, *Il curialato nella legislazione di Onorio*, in «AARC», XIII, 2001, p. 537 ss.

⁴) Essa, ottenuta grazie allo spoglio congiunto di O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste*, Stuttgart, 1919, p. 306 ss., unitamente al database di ricerca INTERCODICES, *Navigating between the Theodosian and the Justinian Codes* (realizzato da I. FARGNOLI), contiene il numero delle costituzioni, tradite dal Codice Teodosiano (più le costituzioni Sir-

395	26	406	5	417	3
396	14	407	5	418	5
397	18	408	20	419	3
398	18	409	10	420	2
399	35	410	11	421	3
400	24	411	4	422	4
401	15	412	20	423	6
402	1	413	6		
403	9	414	12		
404	8	415	6		
405	16	416	9		

L'evidenza numerica potrebbe essere compiutamente interpretata solamente a seguito di un approccio più generale, su cui, per il momento, si può soprassedere.

Ciò che è rilevante ai nostri ben più circoscritti fini è rilevare che il 413, la cui legislazione si intende prendere in esame, sia collocato nella fase più strettamente «onoriana»⁵ che ha inizio con la morte di Stilicone e termina con la morte dell'imperatore; all'interno di questo segmento temporale può essere individuata una ulteriore bipartizione: se nei primi cinque anni (408-412⁶) la produzione normativa è mantenuta su un livello piuttosto elevato, il

mondiane) e da quello Giustiniano di sicura paternità onoriana. Chiaramente, se il conteggio tenesse conto della frammentazione delle costituzioni attuata dai compilatori, esso fornirebbe un diverso riscontro di cui si è dato conto in LANTI, *Epistula Honorii*, cit., p. 87 nt. 2.

⁵ In contrapposizione, appunto, al periodo «stiliconiano», ben più fecondo dal punto di vista legislativo, con circa il doppio di costituzioni promulgate rispetto alla fase successiva. Per un approfondimento sull'influenza del Generalissimo sulla legislazione si veda C. CASTELLO, *L'umanesimo cristiano di Stilicone*, in «AARC», IV, 1981, p. 67-96, M. VANNESSE, *L'armée romaine en Occident sous Stilichon (395-408 ap. J.-C.): le témoignage des décrets impériaux*, in «Revue belge de Philologie et d'Histoire», LXXXVIII.1, 2010, p. 99-112; per l'analisi storica della reggenza stiliconiana cfr. T. JANSSEN, *Stilicho: das weströmische Reich vom Tode des Theodosius bis zur Ermordung Stilichos (395-408)*, Marburg, 2004; per il ritratto della figura imprescindibile rimane S. MAZZARINO, *Stilicone e la crisi imperiale dopo Teodosio*, Roma, 1942, in particolare p. 73-132.

⁶ Ad eccezione del 411: ciò, probabilmente, a causa delle numerose criticità montate in quell'anno, legate, ad esempio, alle conseguenze del sacco di Roma dell'anno precedente (a questo proposito, è significativo che Onorio si trovasse a Roma nel gennaio del 411, in cui ebbe anche occasione di celebrare i suoi *Vicennalia*) e all'insediamento in Britannia dell'usurpatore Costantino III. La problematicità del 411 è testimoniata anche dall'impossibilità per Onorio di esprimere la nomina del console spettante alla parte occidentale: cfr. sul punto R. S. BAGNALL, *Consuls of the Later Roman Empire*, Atlanta, 1987,

decennio successivo (413-423) si assesta su una frequenza più modesta.

Del 413, perciò, più che la carente attività legislativa – giacché essa si allinea bene con quella del decennio di cui il nostro anno è il preludio – può essere rilevata la distribuzione delle costituzioni durante l'anno nonché la loro consonanza tematica. Le sei costituzioni a noi note ⁷ risultano essere: 1) CTh.

p. 17, che parla di «endless confusion in the consular dates for 411-412».

⁷ Non sono, però, mancate ricostruzioni alternative a questa; ad esempio, SEECK, *Regesten*, cit., p. 326, a quelle citate aggiunge la costituzione nota da CTh. 7.18.16 + CTh. 9.38.11, inoltre egli considera CTh. 9.40.21 e CTh. 15.14.13 *capita* di unica disposizione; Th. MOMMSEN, *Theodosiani libri XVI, Pars prior Prolegomena*, Berlin 1905, p. CCXCII s., riconduce al 413 sia CTh. 7.18.16 (ma non CTh. 9.38.11), sia CTh. 6.26.16, sia CTh. 11.28.7, ma esclude CTh. 8.17.4 e CTh. 9.40.21. Per quanto riguarda la prima proposta, Seeck la argomenta in ID., *Regesten*, p. 77, 120: sebbene vi siano divergenze sia nelle *inscriptiones* (CTh. 9.38.11 è destinata a 'Gaiso, comes et magister officiorum', CTh. 7.18.16 a 'Gaiso, comes et magister militum'), sia nelle *subscriptiones* (CTh. 9.38.11 è del 12 febbraio 410, CTh. 7.18.16 è del 12 giugno 413), Seeck ritiene che esse, sulla base dei marcatori testuali 'POST ALIA' e 'ET CETERA', siano da considerarsi frammenti di un unico testo legislativo emanato il 12 giugno 413 in tema di trattamento sanzionatorio dei disertori (CTh. 7.18.16) e di reintegro nella *militia civilis* per i funzionari che avevano appoggiato l'usurpazione di Giovino (CTh. 9.38.11), terminata proprio nell'estate del 413. Il fatto che CTh. 9.38.11 non si riferisca a Prisco Attalo è da Seeck giustificato dal fatto che costui sarebbe oggetto della costituzione successiva, CTh. 9.38.12 del 6 agosto 410, laddove si menziona una '*iniuria tyrannidis*' da cui l'impero sarebbe stato liberato. Contrario a questa proposta R. DELMAIRE, *Problèmes de dates et de destinataires dans quelques lois du Bas-Empire*, in «Latomus», XLVI.4, 1986, p. 838 s., ove annota che le due costituzioni siano da considerarsi distinte, di diversa datazione (CTh. 7.18.16 del 12 giugno 410, CTh. 9.38.11 del 12 febbraio 411), e che la '*tyrannica praesumptio*' di CTh. 9.38.11 sia un riferimento all'esperienza usurpativa di Prisco Attalo e non di Giovino; di questo avviso, di recente, anche F. BONO, *The Value of the Stability of the Law: A Perspective on the Role of the Emperor in Political Crises*, in «The Impact of Justice on the Roman Empire» (cur. O. HEKSTER e K. VERBOVEN), Leiden, 2019, p. 83. Forse, anche per armonizzare le due posizioni, si potrebbe ipotizzare che, sia per l'identità del destinatario, per la coincidenza del giorno, per la contiguità tematica e per la presenza dei marcatori testuali dei compilatori teodosiani, si tratti di un'unica costituzione promulgata nel 410 all'indomani della prima usurpazione di Prisco Attalo, mentre CTh. 9.38.12 sarebbe da datarsi successivamente al suo secondo tentativo di ribellione, probabilmente il 415. A confortare questa ipotesi sta il fatto che il destinatario, il prefetto del pretorio Palladio (cfr. Fl. Iunius Quartus Palladius 19, in «PLRE», II, p. 822 s.) come già evidenziato da Mommsen, fu in carica dal 415 al 421. In relazione alla separazione di CTh. 9.40.21 e CTh. 15.14.13 in due costituzioni distinte, si veda §3, nt. 28. Per quanto riguarda la posizione di Mommsen, è necessario commentare la datazione di quattro costituzioni; per CTh. 7.18.16, si può confermare quando detto sopra; il destinatario di CTh. 6.26.16 (la cui *scriptio* reca come data il 6 gennaio 413), il prefetto del pretorio Faustino, fu in carica dal gennaio 409 al novembre 410, come, peraltro, lo stesso Mommsen ebbe modo di rilevare (ID., *Prolegomena*, cit., CCXCII); CTh. 11.28.7, dell'8 maggio 413, deve essere necessariamente retrodatata al 412 in quanto conferisce un'esazione fiscale per la *decima indictio*, conclusasi, appunto, il 31 agosto 412; cfr. per entrambe, SEECK, *Regesten*, cit., p. 75. Per quanto concerne CTh. 8.17.4, persuasiva l'argomentazione di SEECK, *Regesten*, cit., 66, là dove sostiene, fornendo

12.1.176; 2) CTh. 1.2.12 + CTh. 2.19.6 + CTh. 8.17.4 + C.I. 6.23.19; 3) CTh. 6.30.20; 4) CTh. 7.8.10; 5) CTh. 9.40.21; 6) CTh. 15.14.13.

Di queste sei costituzioni, quattro⁸ sono state promulgate nei mesi estivi e tre⁹ coinvolgono il territorio africano e la sua complessa storia politi-

do come evidenza gli altri frammenti di questo testo (correttamente datati al 413), che in questo caso sia caduta la menzione del Postkonsulate di Onorio. Problematico, a mio avviso, resta comprendere se i quattro *capita* del provvedimento debbano essere ricondotti o meno ad un'unica disposizione imperiale, come sostiene Seeck; essi sono accomunati dal medesimo destinatario, il prefetto del pretorio Iohannes, ma presentano sensibili differenze nelle *subscriptiones* a seconda della tradizione manoscritta che si privilegia (ad esempio, CTh. 1.2.12 nel Codex Parisinus ha XVI – e non XIII – Kal. Mart., quindi, lo stesso giorno di CTh. 2.19.6; C.I. 6.23.19, invece, ha XII Kal. Mart); inoltre, benché comunemente ineriscano questioni di diritto successorio, CTh. 8.17.4 riporta la menzione di un caso concreto, legato a questioni ereditarie del *clarissimus* Catullino, che mal si concilierebbe con la generalità del contenuto degli altri escerti. Si potrebbe ipotizzare, perciò, che almeno CTh. 8.17.4 fosse un'*epistula* di Onorio dietro *consultatio* da parte del funzionario per la soluzione di un caso sottopostogli (cfr. sulla costituzione, con discussione della letteratura, E. PEZZATO, *Si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali. Gli apporti patrimoniali alla moglie superstite in età tardoantica e giustiniana*, Bologna, 2022, p. 56 nt. 114). Alcune considerazioni sul punto sono svolte in L. LANTI, *Onorio e le successioni: la riforma del 413*, in «Studi M. Amelotti», 2023, p. 1 ss. (in corso di stampa). Infine, della mancata inclusione da parte di Mommen di CTh. 9.40.21 nelle costituzioni del 413 si dirà in §3, nt. 28.

⁸ Pur richiamando l'Africa, resta esclusa CTh. 12.1.176 (27 gennaio 413): *Idem AA. Iuliano II proconsuli Africae. Exceptis his, qui karthaginensi curiae munus sacerdotii transegerunt, omnes, quicumque ex aliis provinciis atque civitatibus hoc honore decorantur, ad proprias urbes redire praecipimus. Quidquid sane provinciarum nomine agi sacerdotalium superflua turba consuevit, id ab eo, qui sacerdotium reddet, suo tempore iubemus impleri. Ac ne quid festis ac legitimis diebus subtraxisse videamur, etiam illud definiendum esse censemus, ut, quicumque propter pompam illius diei Karthaginem forte convenerit, intra quinque dies ad propria rediturus ex eadem urbe discedat. Ne autem certa statuta impune ullus audeat violare, xxx librarum auri multam statim a proconsulari officio exigi se cognoscant, qui in karthaginensi urbe excepto ipsius decuriae viro habitandi gratia voluerit residere, cum dierum numerum, qui est statutus, excesserit: ipsius quoque dignitatis privilegio spoliandum esse se non dubitet. Inhiberi autem etiam illas occasiones praesenti auctoritate censemus, ne comparatis sacerdotalis aliquis subito aedibus domicilium se habere coningat, cum specialiter statuisse videamur, ut quisque illo redeat, unde eum ducere originem constat. Dat. VI Kal. Feb. Ravennae post cons. Honorii VIII et Theodosii V AA'*, in tema di tutela dell'obbligatorietà dei *munera* per i curiali africani che, ad eccezione di quelli di stanza a Cartagine, avrebbero dovuto fare ritorno, pena una sanzione aurea di trenta libbre, nella propria curia; sul testo cfr. O. LICANDRO, *Domicilium habere*, Torino, 2004, p. 292 e G. MARAGNO, *Punire e sorvegliare: sanzioni in oro, imperatori, burocrazia*, Napoli, 2020, p. 103 nt. 8. A non essere compresa è anche la costituzione del febbraio 413 i cui frammenti sono noti da CTh. 1.2.12, CTh. 2.19.6, CTh. 8.17.4 e C.I. 6.23.19, su cui si veda la nota precedente.

⁹ Del 7 giugno 413 è diretta al prefetto del pretorio Iohannes, CTh. 6.30.20 riguarda l'esenzione dall'obbligo di fornire reclute per i componenti dell'apparato amministrativo del *comes sacrarum largitionum*, sul modello di quanto già concesso (pur non essendoci pervenuto il provvedimento) agli *agentes in rebus*; sul punto si veda R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata. L'Aerarium impérial et son Administration du IV^e au VI^e Siècle*,

ca e militare: da una parte, CTh. 7.8.10, in tema di accuartieramento dei soldati, dall'altra, CTh.9.40.21 e CTh. 15.14.13, una controffensiva della cancelleria ravennate alla ribellione di Eracliano.

2. Il *'munus hospitalitatis'*¹⁰, che, nel contesto tardoantico, può essere identificato con l'onere fiscale imposto ai *possessores* di fornire ospitalità e ricovero ai funzionari civili e militari durante l'espletamento delle loro funzioni e mansioni, è strettamente connesso con la prima disposizione rilevante ai nostri fini e risalente al 12 giugno 413:

CTh. 7.8.10: Idem AA. Iohanni praefecto praetorio. (Pr.) Devotum possessorem ab omni inquietudine liberamus. (1) Primo igitur omnium ad nullum praedium per Africam vel publicum vel privatum domus nostrae vel cuiuscumque iuris nullus metator accedat, si a quoquam fuerit destinatus. Licentiam enim domino actori ipsique plebi Serenitas nostra commisit, ut eum, qui praeparandi gratia ad possessionem venerit, multandi expellendi habeat facultatem nec crimen aliquod pertimescat, cum sibi arbitrium ultionis suae sciat esse concessum recteque sacrilegium arceat qui primus invenerit. Administrantem vero eiusque officii proceres, quorum praecepto inhibitam personam ad agrum aliquem destinavit, in tempore proscribi debere censemus. (2) Solam sane hospitalitatem sub hac observatione concedimus, ut nihil ab hospite, quod vel hominum vel animalium pastui necessarium creditur, postuletur omniumque sit adceleratum iter atque continuum nec ulli liceat residere, ne diurnitas conmanentium ulla ex parte praedium vexet. Decem etiam librarum auri multa ferietur, quisquis administrator togatus apparitor ullus aut militans vel iter agens ullo in loco aliquid ab hospite postularit. In tantum enim inhiheri sceleratum morem iubemus, ut ipsis quoque praebentibus impunitum esse non patiamur, si quid vel sponte contra praeceptum nostrum probati fuerint obtulisse. Dat. Prid. Id. Iun. Ravenna post cons. Honori VIII et Theodosii V AA.

La costituzione, indirizzata al prefetto del pretorio Iohannes¹¹ e contenuta nel titolo 7.8. *'de metatis'*, presenta un andamento prescrittivo piuttosto composito. In apertura, si staglia il principio per cui il *'devotus possessor'* doveva essere protetto da qualunque molestia. L'utilizzo del singolare (*'possessor'*) e

Rome, 1989, p. 145 ss.

¹⁰) Per l'analisi delle fonti (giuridiche e letterarie) e la discussione della letteratura sull'argomento, si vedano A. TRISCIUOGGIO, *I limiti della proprietà privata per la pubblica utilità militare. Osservazioni sull'hospitalitas nel Tardoimpero*, in «Ius Italicum», II, 2019, p. 542 ss.; ID., *I limiti del munus hospitalitatis. Come conciliare esigenze socio-economiche e militari nel Tardoantico*, in «L'esercito romano e l'alba dell'Europa. Modelli concettuali e sperimentazioni sociali tra linguaggi, istituzioni e diritto (secoli IV-VIII)» (cur. G. BASSANELLI SOMMARIVA), Santarcangelo di Romagna, 2020, p. 41 ss.

¹¹) Iohannes 2, in «PLRE», I, p. 459.

l'infrequenza – si tratta, infatti, dell'unica occorrenza nei due Codici – dell'accostamento con *'devotus'*¹² potrebbe, ma è soltanto un'ipotesi, far pensare che l'*occasio legis* di Onorio fosse costituita da una *consultatio* del prefetto del pretorio in relazione ad un caso concreto sottoposto alla sua attenzione, per poi generalizzare il principio all'Africa intera. Infatti, nel prosieguo, si stabilisce che nessun *'metator'*¹³ dovesse addentrarsi nei fondi africani, sia appartenenti ai provinciali sia alla *res privata*¹⁴, per procedere, evidentemente, alle operazioni tecniche di predisposizione del *praedium* per accogliere le milizie. In caso di violazione del precetto si ammette che chiunque (*'possessor'*) o colono) potesse esercitare impunemente atti di violenza privata nei confronti degli invasori dell'agro per vendicare fisicamente la lesione del diritto subita¹⁵. Inoltre, una temporanea proscrizione avrebbe colpito il governatore provinciale (*'administrans'*) e i suoi *'primates'*, che avessero inviato una persona preposta all'acquartieramento. Nel secondo paragrafo della costituzione si registrano, però, alcune attenuazioni: si ammette la facoltà di ricevere un semplice riparo¹⁶ a condizione che non si pretendessero il vitto per sé o il mangime per gli animali, né che si danneggiasse il fondo. Infine, si commina una sanzione di dieci libbre d'oro sia per colui (dignitario, *'togatus'* o *'apparitor'*) che avesse richiesto qualunque bene a chi lo ospitava, sia per l'ospitante

¹² Al contrario, nelle testimonianze che fanno emergere la tipica dialettica tra *possesores* e *milites* in materia di *'hospitium militum'*, la composizione *'devoti milites'* ha un frequente riscontro; cfr. sul punto LANTI, *Epistula Honorii*, cit., p. 127 nt. 152.

¹³ I *metatores* sono da identificarsi con i funzionari gestiti dal *magister officiorum*, dotati di compiti esplorativi al fine di reperire fondi idonei all'*'hospitium'*. Per approfondire le funzioni e la differenza con i *mensores*, cfr. L. MAGANZANI, *Gli agrimensori nel processo privato romano*, Roma, 1997, p. 26 ss. e TRISCIUOGGIO, *I limiti del munus hospitalitatis*, cit., p. 51 s.

¹⁴ La menzione di *'dominus'* della riga successiva nonché la facoltà di autodifesa concessagli rende insostenibile la posizione di P. VOCI, *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova, 1989, p. 31, che riteneva la costituzione riferirsi solamente ai fondi imperiali; sul punto, cfr. MARAGNO, *Punire*, cit., p. 372.

¹⁵ L'ammissione dell'esercizio dell'*ultio* privata, *tòpos* ricorrente del legislatore tardoantico, manifesta, per dirla con L. LOSCHIAVO, *Autodifesa, vendetta, repressione poliziesca. La lotta al brigantaggio nel passaggio dalle province tardo-imperiali ai regni romano barbarici*, in «Il diritto giustiniano fra tradizione classica e innovazione» (cur. F. BOTTA), Torino, 2003, p. 112, a commento di C.Th. 9.14.2, il fatto che: «lo Stato (...) lascia che la repressione venga effettuata senza troppo preoccuparsi del mantenimento delle più elementari garanzie. Nessun processo in senso proprio precedeva infatti l'esecuzione»; in termini simili anche L. DI CINTIO, *L'Interpretatio Visigothorum al 'Codice Teodosiano'. Libro IX*, Milano, 2013, p. 124 ss. Il fatto che tanto i *mensores* quanto i richiedenti ospitalità commettessero angherie nei confronti dei *possesores* è testimoniato, ad esempio, da C.Th. 7.8.5 che parla di: *'iniquitas tam mensorum quam etiam hospitum'*.

¹⁶ Con *'sola hospitalitas'* si intende, forse, una permanenza temporanea non premevolmente organizzata dal *metator/mensor*; in tal senso già J. GODEFROY, *Commentarius*, ad hanc legem.

che avesse acconsentito a tale richiesta, dal momento che stava perpetrando un *'mos sceleratus'*.

La costituzione, evidentemente occasionata dalla situazione locale della diocesi africana¹⁷, non rappresenta un esempio isolato di normazione in tema di *hospitium* ma, al contrario, si inserisce in un filone legislativo più complesso, a tratti ondivago, inaugurato da Onorio già oltre dieci anni prima. Infatti, la disciplina dell'acquartieramento nei fondi africani a favore dei *militēs* si era intrecciata indissolubilmente con i fatti legati alla vicenda di Gildone¹⁸, *comes et magister utriusque militiae per Africam*, e al suo tentativo di ribellione, attuato infruttuosamente nel 398. L'ingente patrimonio immobiliare che Gildone aveva accumulato durante i tredici anni della sua *comitiva* aveva reso necessaria una prima legge, CTh. 7.8.7¹⁹, dell'8 giugno 400, in cui veniva comminata una multa aurea di cinque libbre a chi avesse fatto irruzione *'manendi causa'* nei possedimenti appartenuti a Gildone e ai suoi sodali ed ora incamerati dal Fisco. La *ratio* della disposizione si sostanzia nel principio *'ut sciant omnes a possessoribus nostris penitus abstinendum'*, cioè nel desiderio di tutelare i *possessores* da eventuali molestie. Dopo circa nove anni, la probabile persistenza del fenomeno ospitalistico rese necessario un secondo intervento onoriano, CTh. 7.8.9, del 6 agosto 409²⁰, che, ricordando la misura sopra citata, ne precisa due aspetti: da un lato, il divieto di *hospitium* viene esteso, oltre ai *praedia*, anche alle *domus* appartenute a Gildone, dall'altro, la ragione giustificativa del provvedimento viene puntualizzata *'ut omnes domus (...), in quibuslibet civitatibus sunt constitutae, ab hospitibus excusentur, quo possint conductores facilius inveniri'*: la preoccupazione della cancelleria imperiale è rivolta al reperimento di potenziali *conductores* intenzionati a subentrare nei possedimenti di Gildone; è evidente che una protezione dalle, come pare, frequenti richieste di *hospitalitas* avrebbe reso più serio l'interesse dei provinciali. Dal punto di vista diacronico, dopo CTh. 7.8.10, Onorio sarebbe intervenuto un'ultima

¹⁷ A tal proposito si può notare come C.I. 12.40.5, la versione giustiniana di CTh. 7.8.10, riproduca integralmente il testo originale eccetto il riferimento all'Africa (*'per Africam'*). Ciò è spiegabile, da una parte, nell'intento da parte dei commissari giustiniani di estendere le limitazioni previste per il *ius metati* all'intero territorio imperiale e, dall'altra parte, nel mutato contesto politico dell'area africana, ricondotta da Belisario sotto il dominio di Giustiniano, proprio nel periodo coevo alla redazione del *Codex*.

¹⁸ Per ragguagli sugli eventi a lui legati e sulla figura cfr. Y. MODERAN, *Gildon, les Maures, et l'Afrique*, in «MEFRA», CI.2, 1989, p. 821 ss., J.W.P. WIJNENDAELE, *The Career and 'Revolt' of Gildo, comes et magister utriusque militiae per Africam (c. 385-398 CE)*, in «Latomus», LXXVI, 2017, p. 385 ss.

¹⁹ Sulla costituzione si vedano V. GIUFFRÈ, *Iura e arma: intorno al VII libro del Codice teodosiano*, Milano, 1979, p. 49 ss., MARAGNO, *Punire*, cit., p. 370 s.

²⁰ Il testo e la sua datazione vengono discussi in LANTI, *Epistula Honorii*, cit., p. 122 ss., in particolare p. 122 nt. 138.

volta sul tema con CTh. 7.8.12, del 3 marzo 414, vietando definitivamente ogni forma di acquartieramento in Africa ²¹.

Ritornando a CTh. 7.8.10 e concludendo sul punto, si può affermare che all'interno dell'indirizzo normativo onoriano, caratterizzato da severità e rigore nei confronti di chiunque minacciasse il pacifico godimento dei fondi da parte dei *possessores*, la costituzione del 413, pur presentando un'attenuazione (dato che si ammette la '*sola hospitalitas*') si allinea all'intransigenza della legislazione precedente. La lettura delle altre fonti giuridiche potrà, forse, consentire di comprendere più compiutamente quanto prescritto da CTh. 7.8.10.

3. Le fonti storiografiche e cronachistiche relative al 413 indicano come evento saliente dell'anno la nomina di Eracliano ²² a console nonché la sua sommossa contro la corte ravennate; valga, come esempio, questo passaggio tratto dalla Cronaca di Prospero d'Aquitania: '*huius [= Lucio, console orientale] collega in consulatu Heraclianus fuit, qui novarum in Africa rerum reus et honore et vita exutus est*' ²³. In effetti, la nomina consolare per il *comes Africae* suggellava una carriera svolta nel segno della leale collaborazione con Onorio di cui la lotta contro Prisco Attalo e la difesa dell'Africa dal tentativo di conquista da lui perpetrato, il sostentamento economico alle milizie onoriane impegnate sul *limes*, l'attuazione del blocco cerealicolo verso Roma che avrebbe condotto alla deposizione di Prisco Attalo da parte di Alarico nonché un ruolo centrale nell'attuazione della politica antidonatista imperiale a seguito della *Collatio Carthaginiensis* del 411 costituivano i prodromi principali ²⁴.

Nonostante ciò, nell'estate del 413 Eracliano organizzò una spedizione militare in Italia. Le motivazioni della sortita sarebbero da ascrivere alla

²¹) Cfr. sulla costituzione J. PEYRAS, *Arpentage et administration publique à la fin de l'Antiquité. Les écrits des hauts fonctionnaires équestres*, Besançon, 2008, p. 177 e 179. La disposizione viene accolta anche nel Codice Giustiniano (C.I. 12.40.6) con una sola, ma peculiare, manipolazione testuale: l'originale '*privatum*', definito da C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels, and the Sirmondian Constitutions*, Princeton, 1952, p. 167 come «all illicit demands» diventa '*balneum*', per focalizzare, forse, meglio la condotta che veniva vietata e legarla in qualche modo alle richieste di utilizzo dell'acqua domestica per lavarsi.

²²) Heraclianus 3, in «PLRE», II, p. 539.

²³) Prosper. *s.a.* 413; per approfondire il contesto storico e la lettura delle fonti connesse ad Eracliano cfr. G. GAGGERO, *Aspetti politici e sociali della rivolta di Eracliano*, in «L'Africa Romana», VIII.3, 1991, p. 213 ss., J.W.P. WIJNENDAELE, *The Manufacture of Heraclianus' Usurpation (413 CE)*, in «Phoenix», LXXI, 2017, p. 138 ss.

²⁴) Ho cercato di approfondire, dialogando con la letteratura, e di legare ad Eracliano ciascuno di questi fatti in L. LANTI, *Avarior an crudelior: aspetti giuridici della vicenda di Eracliano*, in «Studi M. Bianchini», 2023, p. 1 ss. (in corso di stampa).

competizione con Flavio Costanzo²⁵, che già a partire dal 411 aveva accresciuto la propria influenza presso la sede ravennate. Per questi motivi, Eracliano si sarebbe recato da Onorio per garantire la propria posizione. La frizione tra i due soggetti trovava, forse, traccia già in un provvedimento imperiale del 412 in cui la gestione del reclutamento militare della diocesi africana venne trasferita dal *comes Africae* al *magister militum utriusque militiae*²⁶; ciò potrebbe, così, giustificare la concessione attuata da Onorio con CTh. 7.8.10, in parziale contrasto con la legislazione precedente: infatti, dal momento che ad essere direttamente coinvolto nelle procedure di reclutamento e approntamento delle truppe africane era Flavio Costanzo, quest'ultimo potrebbe aver richiesto un allentamento della severa disciplina dell'*'hospitium militum'*, ottenendo così da parte dell'imperatore il beneficio della *'sola hospitalitas'*.

Due *leges* testimoniano le misure adottate dalla cancelleria imperiale a conclusione dell'esperienza eracliana: CTh. 9.40.21 e CTh. 15.14.13. La prima costituzione, contenuta in CTh. 9.40 *'de poenis'*, è destinata agli *'honorati'*²⁷ *et provinciales Africae*²⁸ ed è datata al 5 luglio 413.

CTh. 9.40.21: Idem AA. honoratis et provincialibus Africae. Heraclianum hostem publicum iudicantes digna censuimus auctoritate puniri, ut eius resecentur infaustae cervices. Eius quoque satellites pari intentione persequimur. Sed hanc omnibus privatis atque militantibus licentiam damus, et omnes prodendi

²⁵) Fl. Costantius 17, in «PLRE», II, p. 321 ss.

²⁶) CTh. 7.18.17: *'Idem AA. Constantio magistro militum. Omnes tribunos, qui per Africam vagorum et desertorum requirendorum sumpserunt officium, ne sub huiusmodi professione vastent provinciam, submoveri praecipimus. In futurum autem istud nequaquam vocabulum vel officium infaustum constituimus per Africam esse debere, ita ut, si quis ad condemnatam huius officii qualitatem praedae causa adspirare temptaverit, capitalis in eum severitas exeratur. Dat. pridie Kal. Mart. Ravenna Honorio VIII et Theodosio V AA. cons.'*; per l'interpretazione della costituzione in questo senso S.I. OOST, *The Revolt of Heraclian*, in «C. Ph.», LXI.4, 1966, p. 239, T. KOTULA, *Le fond Africain de la révolte d'Héraclien en 413*, in «Antiquités africaines», XI, 1977, p. 263 s.

²⁷) Per T. KOTULA, *Les assemblées provinciales en Afrique romaine sous le Bas-Empire*, Varsavia, 1965, p. 164, essi sarebbero i membri del *concilium Africae*.

²⁸) Per Mommsen la costituzione sarebbe del 5 luglio 412. In effetti, la *scriptio* riporta i consoli del 412. Tuttavia, già GODEFROY, *Commentarius*, ad hanc legem, aveva suggerito di posticipare la legge all'anno successivo, in quanto sarebbe prodromica di CTh. 15.14.13 del 3 agosto 413. Si aggiunga anche che non sussistono motivi per anticipare già al 412 la dichiarazione di *hostis publicus* per Eracliano e che, anzi, striderebbe con il consolato del 413. Come suggerito da BAGNALL, *Consuls*, cit., p. 360 s, potrebbe semplicemente essere caduta o omessa la menzione del *post consulatum*, con cui, talvolta, si datò il 413; *contra*, SEECK, *Regesten*, cit., p. 326, che tratta le due costituzioni come due *inungendae* di un'unica legge del 3 agosto 413. Tuttavia, oltre a non avere alcun marcatore testuale ad evidenza di ciò e a presentare diversi destinatari, si potrebbe sostenere che nell'intervallo mensile tra i due testi sia avvenuta la morte di Eracliano per mano di sicari di Onorio, che la storiografia colloca nell'estate del 413.

in medium habeant liberam facultatem nec invidiam metuatque ad publicum deduxerit criminosum, cum illud specialiter caveamus, ne ullus aliquem eorum aut subtrahendum iudicet aut celandum neve ex eorum facultatibus vel deposita denegat vel accepta non prodat. Dat. III non. Iul. Ravennae Honorio VIII Theodosio V AA. cons.

La dichiarazione di ‘*hostis publicus*’²⁹ per Eracliano e la condanna a morte³⁰ per il console e il suo esercito personale³¹ (i ‘*satellites*’) sono il nucleo principale del testo. In aggiunta a ciò, l’editto appronta alcune misure atte a favorire lo smantellamento dell’attività illecita di Eracliano: si prevede, infatti, per contrastare l’omertà della popolazione che aveva ricevuto come regalie da parte di Eracliano beni e denaro³², che alcun dono debba essere restituito in caso di collaborazione con l’amministrazione giudiziaria.

A distanza di circa un mese (5 agosto 413), la cancelleria onoriana redige un secondo provvedimento:

CTh. 15.14.13: Imp. Honorius et Theodosius AA. Hadriano praefecto praetorio. Heracliani vocabulum nec privatim nec publice ulla memoria teneat, ideoque submovenda esse censemus, quaecumque sub eo gesta esse dicuntur. Libertates quoque, quoniam certum est scelere eius sollemnitate consulatus esse pollutam, in melius revocamus, sciatque dominorum voluntas iterandum esse, quod illo auctore advertit stare non posse; semel tamen mutatae conditionis beneficium implendum esse praecipimus et ita repeti manumissionum consuetudines nunc iubemus, ut nullus sub hac occasione incipiat nolle quod voluit. Dat. III Non. Aug. Ravennae post cons. Honorii VIII et Theodosii V. AA.

Tràdita nel titolo ‘*de infirmandis his quae sub tyrannis aut barbaris gesta sunt*’³³ e

²⁹ Sul carattere più propagandistico che giuridico di questa si veda J.L.C. PALACIOS, *El uso propagandístico del “hostis publicus” en el “Codex Theodosianus”*, in «Latomus», LXV.1, 2006, p. 130 ss. Si aggiunga che Agostino si riferisca, forse, ad Eracliano come *hostis* proprio nell’estate del 413 in Aug. *sermo* 16.1: ‘*Inimicus est? Homo est. Hostis est? Homo est?*’, come suggerito da S. LANCEL, *Saint Augustin*, Paris, 1999, p. 268.

³⁰ La *poena capitis* era irrogata, ad esempio, in caso di organizzazione di insurrezioni di carattere militare (D. 49.16.3.19) e di insubordinazione al proprio superiore (D. 49.16.6.1).

³¹ Sulla formazione di milizie personali, composte principalmente da schiavi, si veda N. LENSKI, *Schiavi armati e formazione di eserciti privati nel mondo tardo antico*, in «Ordine e sovversione nel mondo greco e romano» (cur. G. URSO), Pisa, 2009, p. 145 ss.

³² A questo proposito è significativo rilevare che Flavio Costanzo, ottenuto il patrimonio di Eracliano, *damnatus* e morto, a sostegno delle spese sostenute per il consolato del 414, né constatò l’esiguità (cfr. Olymp. *Fr.* 23).

³³ Per l’esegesi delle costituzioni racchiuse nel titolo si considerino, di recente, A. LOVATO, *Osservazioni minime sulla composizione del titolo ‘De infirmandis his, quae sub tyrannis*

indirizzata al prefetto del pretorio Adriano³⁴, la costituzione contiene più prescrizioni. Innanzitutto, si ordina la *damnatio memoriae* di Eracliano, tanto nell'uso pubblicistico quanto in quello privato, come in epigrafi, *inscriptiones* e *subscriptions* di leggi³⁵. In secondo luogo, si decreta la cosiddetta *rescissio actorum*³⁶, con il conseguente annullamento di tutti gli atti compiuti *sub eo*, cioè a partire dall'assunzione della carica di *consul* nel gennaio 413. Tra gli atti realizzati dai privati, l'*epistula* si focalizza sulle manomissioni. Infatti, come è attestato anche altrove³⁷, la consuetudine di svolgere gli atti manomissori innanzi al console, in alternativa all'imperatore³⁸, era assai frequente in età tardoantica, e lo stesso deve essersi verificato anche per Eracliano che, verosimilmente, avrebbe forzato la volontà dei *domini* a liberare i propri schiavi per reclutarli tra le fila delle sue milizie³⁹. Contrapposto al meccanismo della *rescissio actorum*, si staglia, però, il principio secondo cui si debba mantenere una certa stabilità negli status delle persone, come dimostra il fatto che le costituzioni raccolte in CTh. 15.14 non avessero mai riguardato gli effetti delle ma-

aut barbaris gesta sunt' del Teodosiano (15,14), in «AARC», XX, 2014, p. 345 ss., J.J. AUBERT, *Les usurpateurs et le droit privé*, in «Occidente/Oriente. Rivista internazionale di studi tardoantichi», I, 2020, p. 129.

³⁴ Hadrianus 2, in «PLRE», II, p. 406.

³⁵ Si deve rilevare, però, che il Codice Teodosiano riporti due costituzioni indirizzate ad Eracliano, CTh. 16.5.51 (a. 410) e 16.5.56 (a. 415, quindi *post mortem*), verosimilmente due *leges geminae* come ha affermato la dottrina maggioritaria (cfr. H. MENARD, *La mémoire et sa condamnation d'après les codes tardifs: l'exemple d'Héraclien en 413*, in «Mémoire et Histoire. Les procédures de condamnation dans l'Antiquité romaine» (cur. S. BENOIST), Metz, 2007, p. 271. Per un'ulteriore comparazione tra i due testi si veda LANTI, *Avarior*, cit., p. 6 nt. 25.

³⁶ Quest'espressione non ricorre nelle fonti tardoantiche che attestano, però, '*acta rescindere*'. Si trattava di una decisione adottata dal senato o dall'imperatore che prescriveva la caducazione degli effetti, di norma *ex tunc*, degli atti compiuti direttamente da un soggetto *damnatus* o che lo vedevano, comunque, coinvolto in qualche modo; cfr. sul tema G. SAUTEL, *Usurpations du pouvoir impérial dans le monde romain et rescissio actorum*, in «Studi di P. De Francisci», III, Milano, 1956, p. 461 ss e F. AMARELLI, *Trasmissione rifiuto usurpazione. Vicende del potere degli imperatori romani*, Napoli, 2001, p. 121 ss.

³⁷ La testimonianza principale è fornita da Amm. 22.7.2: '*dein Mamertino ludos edente circenses manu mittendis ex more inductis per admissionum proximum ipse [= Imp. Giuliano] lege agi ocinus dixerat ut solebat (...)*', su cui cfr. M.L. NAVARRA, *Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle Res Gestae di Ammiano Marcellino*, Milano, 1994, p. 28, 194 e L. SGUAI-TAMATTI, *Der Spätantike Konsulat*, Fribourg 2012, p. 43 ss.

³⁸ L'equiparazione dell'*imperium* del console con quello dell'imperatore alla luce della lettura del passo di Ammiano Marcellino è evidenziata da V. MAROTTA, *Roman Jurists and the Empire: History and Interpretation*, in «Jurists and Legal Science in the History of Roman Law» (cur. F. NASTI e A. SCHIAVONE), Torino, 2021, p. 232 s.

³⁹ D'altronde, a detta di Oros. 7.42.12, la flotta con cui Eracliano sbarcò a Roma era costituita da 3.700 imbarcazioni.

nomissioni compiute⁴⁰. Per questo motivo, la «singolare»⁴¹ disposizione onoriana, nel tentativo di bilanciare, da un lato, il *favor libertatis* per i soggetti affrancati, dall'altro, lo svolgimento dei negozi giuridici nella piena legalità, prescrive che le manomissioni vengano ripetute, ammantate ora della correttezza formale, ma non consente la revoca della dichiarazione liberatoria da parte dei *domini*.

Perciò, attraverso CTh. 9.40.21 e CTh. 15.14.13, il piano di eliminazione di qualunque scoria riconducibile, più o meno direttamente, alla figura di Eracliano, veniva predisposto da parte di Onorio, talvolta con strumenti consolidati, quali la dichiarazione di *hostis publicus* e la *rescissio actorum*, talvolta con misure ideate per il caso concreto, come quanto statuito per i doni elargiti dal ribelle e la ripetizione delle manomissioni.

4. Dopo aver svolto alcune considerazioni di carattere prettamente quantitativo sulla produttività normativa onoriana, la campionatura compiuta intorno alle *constitutiones* promulgate nell'estate del 413 ha consentito di saggiare quanto le *occasiones* e le *rationes* dei singoli provvedimenti fossero permeabili al contesto politico, religioso ed economico della realtà spazio-temporale in cui le *leges* erano destinate a circolare e a produrre i loro effetti. Questa indagine, che si configura come un vero e proprio «case study», ha permesso di rilevare come Onorio e i suoi funzionari focalizzassero l'attenzione sulle situazioni emergenziali, nel nostro caso, il montare di una spinta autonomista nella diocesi africana a seguito del sommovimento di Eracliano, tralasciando, quindi, ogni altra situazione non avvertita altrettanto pericolosa⁴². Benché ciò possa trovare una spiegazione nella parziale casualità che ha caratterizzato le varie fasi di realizzazione del Codice Teodosiano (dal reperimento delle

⁴⁰ Cfr. sul punto BONO, *The Value*, cit., p.77, che esamina CTh. 15.14.5 in relazione alle manomissioni compiute durante l'usurpazione di Magnenzio e CTh. 15.14.8 relativa a quella di Massimo. In generale, l'annullamento di una manomissione e, quindi, la *revocatio in servitutum*, era previsto in situazioni in cui la posizione del *patronus* veniva particolarmente danneggiata dal comportamento del soggetto liberato, come nel caso di una delazione (D. 37.14.5) o della mancata accettazione dell'eredità in caso di contestuale manomissione e istituzione d'erede *ex testamento* (C.I. 7.2.2); per un approfondimento sul punto si veda P. DE FRANCISCI, *La revocatio in servitutum del libertus ingratus*, in «Mélanges G. Cornil», I, Paris, 1926, p. 297 ss.

⁴¹ Cfr. A. PESCH, *De perduellione, crimine maiestatis et memoria damnata*, Aachen 1995, p. 404 ss.

⁴² Tra gli eventi avvenuti nel 413 che devono essere rammentati vi è la destituzione dell'usurpatore Giovino, autoproclamatosi imperatore nel 411, la cui vicenda non ha, però, trovato eco nelle testimonianze giuridiche (contrariamente a quanto sostenuto da Seeck, cfr. nt. 7); sui fatti storici si veda J. DRINKWATER, *The Usurpers Constantine III (407-411) and Jovinus (411-413)*, in «Britannia», XXIX.2, 1998, p. 269 ss.

costituzioni nei singoli archivi centrali e periferici, alla composizione vera e propria della silloge)⁴³, la cifra qualitativa della legislazione di Onorio, come si è avuto occasione di notare anche in altri contesti⁴⁴, si contraddistingue per tramutare in provvedimenti, spesso adottati in rapida successione tra di loro, le reazioni a situazioni contingenti la cui gravità li rendeva necessari. Nel nostro caso, nell'arco di neanche due mesi (12 giugno - 5 agosto 413), l'avventura di Eracliano, la protezione dei *possessores* e, in generale, la salvaguardia dell'ordine pubblico africano, pur trascurabili nel contesto generale dell'impero, avevano inciso così a fondo nella realtà regionale dell'Africa tardoantica da rendere inevitabile la promulgazione di ben tre costituzioni, inserite in filoni tematici già battuti dalla cancelleria onoriana – la disciplina del *munus hospitalitatis* e il trattamento giuridico di un *hostis publicus* e poi *damnatus* –, declinati e modellati sulla base del caso concreto.

⁴³ Ampia discussione delle varie posizioni della dottrina circa le fonti del Codice Teodosiano è stata compiuta da A. BERNIER, *Valentiniano I legislatore. Ricostruzione storica e problemi della documentazione giuridica*, Università di Parma, 2017, p. 89 ss. (tesi di dottorato); sulle modalità di archiviazione dei provvedimenti imperiali, limitandosi a contributi recenti, si vedano, per l'età alto-imperiale, M. VARVARO, *Note sugli archivi imperiali nell'età del Principato*, in «AUPA», LI, 2006, p. 381 ss. e per l'età giustinianea, S. PULIATTI, *Vivere sotto la legge. Conoscenza e diffusione del diritto in età tardoimperiale*, in «Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società. VI incontro tra storici e giuristi dell'antichità» (cur. P. FERRETTI e M. FIORENTINI), Trieste, 2020, p. 155 ss.

⁴⁴ Un valido esempio è costituito dall'*Epistula Honorii*, il rescritto *extra codicem* con il quale Onorio concesse ai *militēs* di stanza a Pamplona il diritto di *hospitium*, su cui LANTI, *Epistula Honorii*, cit., p. 87 ss.